



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI ROMA



BANDO VOUCHER DIGITALI Impresa 4.0
EDIZIONE 2019
MISURA B

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 61 del 16 aprile 2019

Modificato con Deliberazione di Giunta n. 96 del 18 giugno 2019

Modificato con Deliberazione di Giunta n. 119 del 23 luglio 2019

Modificato con Deliberazione di Giunta n. 132 del 23 settembre 2019

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Roma, nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017) che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID) e del successivo decreto del 2 marzo 2018 (pubblicato in GURI n. 92 del 20 aprile 2018) che ha esteso il numero di Camere di commercio aderenti al suddetto progetto, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della "**cultura digitale**" tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - l'**innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici;
 - il **sostegno economico** alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle imprese del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.
2. Nello specifico, l'iniziativa "Bando voucher digitali Impresa 4.0 edizione 2019 - Misura B" risponde ai seguenti obiettivi tra loro complementari:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
 - stimolare la domanda da parte delle MPMI del territorio della Camera di Commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche, la realizzazione di innovazioni tecnologiche e/o l'implementazione di modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), i progetti di digitalizzazione presentati da singole imprese (cosiddetta "Misura B") secondo quanto specificato negli articoli seguenti.
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva
 - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa dell'ambiente reale e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - simulazione
 - integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - big data e analytics

¹ I termini "**Industria 4.0**", "**Impresa 4.0**" o, abbreviato, "**I4.0**" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2 del presente Bando.

- soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”)
- software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc. - e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
- sistemi di e-commerce
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech
- sistemi EDI, electronic data interchange
- geolocalizzazione
- tecnologie per l’in-store customer experience
- system integration applicata all’automazione dei processi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari per la presente misura ammontano a euro 2.322.117,05*.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000,00, secondo lo schema che segue:

Importo minimo di Investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 3.000,00	euro 10.000,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall’impresa

(**) non comprensivo dell’eventuale premialità di cui al successivo comma 5

4. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il **70% delle spese ammissibili**.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
6. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

*Stanziamiento incrementato con Deliberazioni di Giunta n. 96 del 18 giugno 2019 e n. 132 del 23 settembre 2019

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Roma;
 - c) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - g) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Roma³.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

1. Il voucher è concesso direttamente all'impresa che presenta la domanda.
2. Ogni impresa può essere ammessa ad **un solo voucher**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico.

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2 del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni e servizi strumentali di cui al successivo art. 7 comma 1, *lett. b*).

2. Il fornitore deve avere sede legale in uno degli stati membri dell'Unione Europea.
3. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari. Inoltre, non può essere soggetto beneficiario l'impresa che sia in rapporto di controllo/collegamento – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il proprio fornitore.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2 del presente Bando, sono ammissibili le spese per:
 - a) **SERVIZI DI CONSULENZA E/O FORMAZIONE** relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste: tali spese devono rappresentare almeno il **50% delle spese ammissibili**;
 - b) **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI**, nel limite massimo del **50% delle spese ammissibili**, funzionali all'acquisizione delle tecnologie previste.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il riferimento è alle seguenti spese:
 - Acquisto di connettività dedicata;
 - Acquisto di licenze software;
 - Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e SaaS, comprese le spese di canone;
 - Acquisto di servizi di system integration applicativa;
 - Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;
 - Acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l'uso di ambienti tridimensionali;
 - Acquisti di tecnologie digitali (macchinari 3d) sistemi e tecnologie per la produzione e la prototipazione in ambito industriale;
 - Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, ecc.).
2. Sono escluse le spese di trasporto, vitto e alloggio e generali.
3. L'acquisto di beni e di servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

- assistenza per acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2 comma 2 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori, **con il dettaglio delle singole voci di spesa suddivise per tipologia.**
 5. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo⁴ e comunque entro il termine di rendicontazione previsto dal successivo art. 13.
 6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Al momento della presentazione della domanda, il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in merito.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, **con firma digitale**, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore**

⁴Si intenderanno validamente sostenute le spese comprovate dal possesso di una fattura, o di altro documento contabile con analoga finalità probatoria, recante data uguale o successiva alla data di presentazione della domanda.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

14:00 del 18 aprile 2019 alle ore 21:00 del 30 settembre 2019*. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche. In tal caso dovrà essere allegato il modulo di procura (scaricabile dal sito internet camerale www.rm.camcom.it nella pagina dedicata all'iniziativa).
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE:
 - modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.rm.camcom.it, nella pagina dedicata all'iniziativa, compilato in ogni sua parte;
 - eventuale autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto all'art. 6, comma 1 ultimo punto;
 - preventivi di spesa, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. I preventivi di spesa dovranno essere redatti su carta intestata del fornitore; non saranno ammessi auto preventivi;
 - modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito internet www.rm.camcom.it, nella pagina dedicata all'iniziativa (salvo i casi di esenzione);
 - modulo di procura, in caso di invio tramite soggetto delegato.
4. Tutti gli allegati al modello base devono essere debitamente sottoscritti dal dichiarante con firma digitale ovvero con firma autografa corredata da documento di identità in corso di validità. In ogni caso, l'allegato deve essere comunque firmato digitalmente dal soggetto che effettua l'invio telematico.
5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
6. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici

Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. Le domande vengono valutate con la **modalità "a sportello"** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2 comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui all'art. 6.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di voucher.

**Termine prorogato con Deliberazione di Giunta n. 119 del 23 luglio 2019*

3. Il Dirigente competente, con una o più Determinazioni pubblicate sul sito della Camera di Commercio, approva:
- l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;
 - l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).
- Si precisa che la pubblicazione degli elenchi può essere effettuata con diversi atti e differenziata nel tempo.
4. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatta salva le possibilità di cui all'art. 3, comma 7 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo contributiecredito@rm.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Roma. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio di Roma successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 12 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente Bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale

www.rm.camcom.it, nella pagina dedicata all'iniziativa, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo di rendicontazione) di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.rm.camcom.it nella pagina dedicata all'iniziativa), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati **in cui siano chiaramente indicate le singole voci di spesa suddivise per tipologia**;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - e) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate. È inoltre richiesta all'impresa beneficiaria la valutazione della propria maturità digitale attraverso un sistema di autovalutazione (tramite compilazione di un questionario on-line "Selfi4.0" disponibile sul portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o attraverso la valutazione guidata "Zoom 4.0" realizzata dal Punto Impresa Digitale presso l'azienda.
2. Tale documentazione **dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 21,00 del 28 febbraio 2020***, pena la **decadenza dal voucher**. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 14 – Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da Essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 15 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - c) venire meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) a g);

*Termine prorogato con Deliberazione di Giunta n. 132 del 23 settembre 2019

- d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 16 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area "Promozione e Sviluppo"; responsabile dell'istruttoria è il Responsabile della Struttura "Sviluppo del Territorio e Competitività delle Imprese".

Articolo 17 – Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali vengono rese pubbliche sul sito internet www.rm.camcom.it, nella pagina dedicata all'iniziativa.